

---

[Servizi camerali](#)



Ven 14 Feb, 2025

## **Informazioni su RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.**

La bollatura riguarda i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 Codice Civile

- libro dei soci
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- del consiglio di amministrazione
- del collegio sindacale
- del comitato esecutivo
- delle assemblee degli obbligazionisti
- ogni altro libro, registro o formulario per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

**Il libro giornale, il libro degli inventari, i registri IVA e i registri previsti da norme tributarie, dal 25 ottobre 2001, non sono più soggetti a bollatura iniziale.**

E' possibile la bollatura facoltativa di questi libri, di competenza dell'ufficio del registro delle imprese o dei notai.

Permane l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine, eseguita direttamente dall'impresa

---

che vi provvede attribuendo un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di utilizzarla.

Il **Registro elettronico per la tracciabilità RENTRI**, istituito dall'art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e regolamentato dal Decreto 4 aprile 2023 n. 59, pubblicato sulla G. U. del 31-05-2023, è entrato nella fase della sua **operatività**.

Il **RENTRI** è gestito dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Il Decreto 59/2023, oltre a regolamentare il **RENTRI** e la tempistica di iscrizione delle imprese, ha stabilito **le modalità con le quali gli operatori devono tenere e vidimare i Registri di carico e scarico e i Formulari di identificazione del rifiuto (FIR)**.

Di seguito, si riepilogano le **principali novità in materia di tenuta e vidimazione delle scritture ambientali**.

### **Formulari di identificazione del rifiuto (FIR)**

- Dal **13 febbraio 2025** entra in vigore il nuovo modello dei **formulari** di identificazione rifiuti e i medesimi (cartacei o digitali) dovranno essere **vidimati esclusivamente in modalità digitale**. Anche i soggetti non iscritti al **RENTRI** emettono il FIR con il nuovo **modello cartaceo** registrandosi al portale **RENTRI** nell'area riservata ai "Produttori di rifiuti non iscritti".
- Il **Ministero dell'Ambiente ha anticipato la data di vidimazione digitale, originariamente prevista per il 13-02-2025 al 23-01-2025**.
- Dal **13 febbraio 2026** gli **iscritti al RENTRI** dovranno emettere il FIR **unicamente in formato digitale**. Prima di tale scadenza il formulario può volontariamente essere emesso in digitale.

### **Registri di carico e scarico**

Dal **4 novembre 2024** viene reso disponibile il **nuovo modello del registro di carico e scarico**: la modalità di bollatura degli stessi è collegata all'obbligo di iscrizione nel **RENTRI** e verrà **digitalizzata** in maniera graduale:

- dal **13 febbraio 2025**: operatori professionali e produttori di rifiuti **con più di 50 dipendenti** (soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15-12-2024 ed entro il 13-02-2025)
- dalla data di iscrizione al RENTRI: i produttori di rifiuti **con dipendenti tra 11 e i 50** (soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI **dal 15-06-2025 ed entro il 14-08-2025**)
- dalla data di iscrizione al RENTRI: i produttori di **rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti e altri produttori di rifiuti pericolosi** (soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI **dal 15-12-2025 ed entro il 13-02-2026**).

**Il numero di dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre**

---

**dell'anno precedente a quello di riferimento.**

Per maggiori informazioni:

- [RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti](#)
- [RENTRI - Portale di supporto](#)

Ultima modifica

Venerdì 14 Febbraio 2025

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Aliquota

